

438 individui; la rilevanza nel numero at-
testa che la questione è grave.

Ma come si compone questo numero
così notevole di 438 persone?

Alcuni di essi sono stati assunti dopo il
regolamento del 1905, con dichiarazione da
loro sottoscritta di lasciare il servizio al
cessare del lavoro speciale. Altri sono stati
assunti dopo la legge del 1904; ma anche
per questi vigeva la stessa regola della
provvisorietà, che non fu mai modificata:
perchè, infatti, erano assunti in virtù della
legge organica del 1882, la quale dispone
che, cessata l'opera, debba cessare l'impe-
gno del Governo a mantenere questo per-
sonale, pagato sui fondi dell'opera stessa.

Vi sono però alcune speciali categorie di
provvisori che, secondo me, reclamano più
benevola attenzione dal Governo. E sono
in primo luogo quelli che nel 1897 non erano
in funzione di lavoro, sebbene assunti molto
prima: quando venne la legge del 1904, la
quale assegnò al ruolo aggiunto tutti i
provvisori che erano stati assunti prima
del 1897, trovava taluni di costoro usciti
dal servizio dello Stato, sebbene più tardi
vi siano rientrati: e questi perciò non fu-
rono inclusi nel ruolo aggiunto. Il Mini-
stero ha interpellato il Consiglio di Stato,
per averne parere circa l'interpretazione di
equità della legge del 1904; per sapere cioè
se il personale assunto prima del 1897, ma
non in servizio in quel momento, sebbene ri-
chiamato in seguito come avventizio e prov-
visorio, possa godere dei benefici che la
legge medesima accordava al personale as-
sunto prima del 1897.

Questa è una prima categoria, la cui
singolare specialità invita alla considera-
zione del Governo.

Ce n'è una seconda, la quale versa in
condizioni parimenti degne di speciale fa-
vore; e precisamente quei funzionari che
furono congedati per sola riduzione di or-
ganico nel 1895, e posti in pensione colla
metà stipendio. Anche molti di costoro
vennero in seguito riassunti in servizio
provvisorio: e siccome furono congedati
esclusivamente per ragioni di organico e
non per altre diverse ragioni, consegue che
anche per questi qualche utile provvedi-
mento gioverà studiare e adottare.

C'è infine una terza categoria la quale
in modo anche migliore richiede qualche
equitativo riguardo, ed è precisamente di
quelli che vennero assunti in servizio nel
1902 in seguito a concorso per titoli; essi
adunque ebbero anche a vincere un con-

corso per titoli, per lavori pubblici da af-
frettare e anticipare. E costoro, assunti per
un anno, hanno continuato a prestare la
opera loro a tutt'oggi.

A queste tre categorie speciali e distinte di
personale l'Amministrazione rivolge la sua
attenzione per escogitare qualche favore-
vole provvedimento equitativo.

Viene poi tutta la numerosa serie di per-
sonale provvisorio, della quale si parlava
in principio, e che costituisce buona parte
del complesso dei 438.

A tutti essi è difficile concedere l'in-
clusione in un ruolo aggiunto; perchè, se è
vero che la nostra amministrazione ha pur
bisogno di altro personale di ruolo, bisogna
intendersi di quale personale ha veramente
bisogno: essa ha precisamente bisogno di
personale tecnico, di ingegneri, i quali, an-
che in occasione di concorsi, non si pre-
sentano in numero tale da riempire i vuoti
che lamentiamo.

Ma quanto al personale straordinario in
genere, che si recluta per bisogni contingenti
ed imprevisti, a senso delle leggi vigenti e
del regolamento del 1905, per natura sua
e per esigenze di cose occorre che rimanga
provvisorio; cioè che presti l'opera sua fin-
tantochè dura il bisogno provvisorio di de-
terminate opere. Sicchè per essi non può
il Governo dare positivi affidamenti agli ono-
revoli colleghi.

Intanto avremo il parere del Consiglio
di Stato di cui ho fatto cenno, e udremo
anche il parere del Comitato che esamina
le condizioni ed i reclami di tutto questo
personale: dopo questi pareri, io mi auguro
che possano presentarsi al Parlamento pro-
poste concrete, a fine di regolarizzare nel
miglior modo possibile almeno una parte
del personale straordinario presso l'ammi-
nistrazione dei lavori pubblici. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Carboni-
Boj ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto.

CARBONI-BOJ. Sodisfatto completa-
mente delle dichiarazioni dell'onore-
vole sottosegretario per il tesoro, non posso
che esserlo in parte delle dichiarazioni del
sottosegretario di Stato per i lavori pubblici:
e ciò per le ragioni che ha date precisa-
mente lo stesso suo collega onorevole
Fasce.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro
ha ricordato giustamente che la Camera
volle per legge porre assolutamente un
argine all'invadere dei cosiddetti straor-
dinari, e fu detto che questi non potessero